

Codice A1813A

D.D. 7 marzo 2016, n. 529

R.D. 523/1904 e l.r. 12/2004 - Concessione Breve. Domanda del Comune di Chieri (TO) per il rilascio di autorizzazione idraulica per il taglio vegetazione in alveo attivo del Rio Tepice, demaniale, in Comune di Chieri (TO).

In data 24/02/2016 il Comune di Chieri (TO) ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di taglio vegetazione radicata in alveo attivo del Rio Tepice (demaniale) in Comune di Chieri (TO) al fine di effettuare interventi di manutenzione idraulico forestale finalizzata alla sicurezza e alla prevenzione del rischio idrogeologico. L'intervento come si evince dalla planimetria catastale e dalla CTR, si svilupperà per un tratto del corso d'acqua, in località Via Imbiancheria.

L'intervento denominato TEPICE 2016 è coordinato dal Settore della Protezione Civile Regionale che ha integrato la istanza già inviata dal Comune di Chieri (TO) con altra documentazione ove si evince che il tratto del corso d'acqua interessato si svilupperà per circa 180 m. e sarà eseguito dal volontariato della Protezione Civile. All'istanza sono allegati le planimetrie catastali e della CTR e fotografie, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Considerato quindi che l'intervento è considerato urgente poiché inizia l'11 marzo 2016 e che è coordinato dal Settore Protezione Civile Regionale, questo Settore, a seguito dell'esame degli atti progettuali, ritiene ammissibile l'intervento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

L'intervento quindi può essere considerato ammissibile ai sensi del R.D. 523/1904 e della L.R. 12/2004 (concessioni brevi con utilizzo temporaneo di aree demaniali per periodi inferiori all'anno in alveo attivo con valore nullo della vegetazione esistente nell'alveo e nelle sponde)

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico e l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i.;
- vista la l.r. 4/2009 ed il regolamento forestale approvato con D.P.G.R. n 8/R del 20.09.2011;
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;

determina

di autorizzare ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Chieri (TO) all'esecuzione dei lavori previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nelle

planimetrie allegate all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati dal Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;

2. il taglio dovrà essere eseguito solo nell'alveo attivo, e sarà finalizzato all'eliminazione delle aggregazioni arboree che possono essere causa di impedimento o ostacolo al regolare deflusso delle acque o che possano determinare instabilità delle sponde. Dovrà essere effettuato anche l'abbattimento degli esemplari instabili, senescenti o deperenti ovvero con apparato radicale esposto, senza sradicamento delle ceppaie, avendo cura di mantenere quelle più giovani, flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente, garantendo la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali aventi stabilità fisico-meccanica; **Il valore della vegetazione è da considerarsi nullo come indicato dalla L.R. 12/2004 – Concessioni Brevi lettera n), aggiornamento canoni e concessioni - poiché eseguito in alveo attivo, costituito pertanto dal fondo alveo naturale e dalle sponde.**

3. è obbligo di procedere alla raccolta ed allontanamento del materiale d'esbosco dalle zone inondabili;

4. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. le operazioni in alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, rimanendo a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica;

6. la presente autorizzazione ha validità di mesi 6 (sei) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;

8. dovrà essere trasmessa a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori con dichiarazione di regolare esecuzione;

9. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi,

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Adriano Bellone